Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 16 dicembre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*" alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale 23 ottobre 1955
registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1955
registro n. 49 Esercito, foglio n. 157

SMODIS Luigi di Andrea e fu Adorni Giovanna, da Alessandria, classe 1902, distretto Udine, ex aiutante disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale. — Gli è ripristinata, ai sensi della legge 6 marzo 1953, n. 178, a decorrere dalla data del presente decreto, la medaglia di bronzo al valor militare concessagli con regio decreto 18 agosto 1939 e revocatagli per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535.

(6284)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1955, n. 1214.

Abolizione degli scontrini per l'acquisto di biglietti ferroviari per viaggi di servizio compensati da indennità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1951, n. 489, riguardante il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, è modificato, sostituendo alle parole: « i predetti documenti devono essere esibiti unitamente agli scontrini di viaggio, conformi al modulo prescritto, che comprovano l'acquisto del biglietto ferroviario a tariffa ridotta », le seguenti: « i predetti documenti devono essere esibiti unitamente al biglietto ferroviario a tariffa ridotta ».

Il quinto comma dell'art. 13 della legge predetta è modificato, sostituendo alle parole: « devono risultare dallo scontrino di cui al precedente art. 4 », le seguenti: « devono risultare dal biglietto ferroviario ».

Art. 2.

Gli impiegati dello Stato sono esonerati dalla riconsegna del biglietto ferroviario al termine del viaggio quando questo sia stato effettuato per ragioni di servizio o per trasferimento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955, n. 1215.

Approvazione di una variante al piano regolatore di Genova-Sampierdarena, per lo scomparto compreso fra le vie F. Avio e D. Balduino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744, con il quale è stato approvato il piano regolatore della zona di Genova-Sampierdarena;

Vista la domanda in data 30 giugno 1954, con la quale il sindaco di Genova, in base a delibera consiliare 24 ottobre 1953, n. 895, ha chiesto l'approvazione di una variante al piano regolatore di Genova-Sampierdarena per l'area interessata dallo scomparto fabbricabile all'angolo tra via F. Avio e via D. Balduino;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, durante la pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;

Considerato che il progetto di variante adottato dal Comune ha lo scopo di migliorare la situazione edilizia della zona e, nel contempo, di sanare la situazione stessa, in quanto lo stato attuale non corrisponde a quello previsto dal piano originario;

Considerato che la soluzione proposta dal Comune appare razionalmente studiata ed atta a soddisfare l'interesse pubblico, rendendo possibile la riedificazione del Politeama sampierdarenese;

Considerato che il progetto in questione non è in contrasto con il piano di ricostruzione della zona, approvato con decreto Ministeriale 24 gennaio 1950, n. 4361;

Visto il voto n. 63, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 22 gennaio 1955;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la variante al piano regolatore di Genova-Sampierdarena per lo scomparto fabbricabile sito all'angolo tra le vie F. Avio e D. Balduino, vista dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1:1000 ed in una relazione tecnica.

Per l'esecuzione della variante è assegnato il termine del 31 dicembre 1955, di cui all'art. 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lurisia, addì 31 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 122. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1955, n. **1216**.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Giustina Renier » di Belluno ad accettare una donazione.

N. 1216. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Giustina Renier » di Belluno viene autorizzata ad accettare la donazione di di L. 150.000 (centociquantamila) da investirsi in titoli di Stato, fatta dalla prof.ssa Margherita Calbo a nome e per conto di familiari, colleghi ed ex alunni della defunta prof.ssa Nella Perera Traldi, e di privati, allo scopo di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuo intitolato al nome della « Professoressa Nella Perera Traldi.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 69. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1955, n. **1217**.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale « G. Agnesi » di Milano ad accettare una donazione.

N. 1217. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale « G. Agnesi » di Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 170.000 (centosettantamila) nominali in titoli di Stato, fatta dalla sig.ra prof. Luigia Pirovano in nome ed in rappresentanza del Comitato per le onoranze al preside A. Sartori, allo scopo di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuo intitolato « Preside Antonio Sartori ».

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 68. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1955, n. **1218**.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale di Cava dei Tirreni (Salerno) ad accettare una donazione.

N. 1218. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Cava dei Tirreni (Salerno) viene autorizzata ad accettare la donazione di lire 150.000 (centocinquantamila) nominali in titoli di Stato, allo scopo di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuo intitolato al « Can. don Carlo Canale ».

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 67. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955, n. **1219**.

Erezione in ente morale dell'Opera pia Ricovero cronici Luigina Milanesi e Paolo Frosi, con sede nel comune di Trigolo (Cremona).

N. 1219. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agogosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia Ricovero cronici Luigina Milanesi e Paolo Frosi, con sede nel comune di Trigolo (Cremona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 17. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1220**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Padova, in Raffadali (Agrigento).

N. 1220. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Padova, in Raffadali (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 63. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1221.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Fortunato, in frazione San Fortunato del comune di Rimini (Forlì).

N. 1221. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Fortunato, in frazione San Fortunato del comune di Rimini (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 64. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1222.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Martino, in Riccione (Forlì).

N. 1222. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Martino, in Riccione (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 65. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1223.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero dell'Annunziata delle Monache Benedettine Cisterciensi, con sede in Fossano (Cuneo).

N. 1223. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero dell'Annunziata delle Monache Benedettine Cisterciensi, con sede in Fossano (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 66. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1224.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Cristo Re, in Paparella San Marco (Trapani).

N. 1224. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Cristo Re, in Paparella San Marco (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 71. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955.

Sostituzione di un componente il Consiglio superiore delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere;

Visto il proprio decreto 11 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1954, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 276, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore delle miniere per il triennio decorrente dalla data del presente decreto;

Ritenuto che, in seguito alla nomina a Sottosegretario di Stato, del consigliere di Stato, on. dott. Aldo Bozzi, componente del Consiglio superiore stesso, il presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 9 agosto 1955, n. 794 Gab., ha designato in sua sostituzione il dott. Ferdinando Polistina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Ferdinando Polistina, consigliere di Stato, è chiamato a far parte del Consiglio superiore delle miniere in sostituzione dell'on. dott. Aldo Bozzi nominato Sottosegretario di Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1955

GRONCHI

CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1955
Registro n. 2 *Industria e commercio, foglio n.* 160

(6395)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1955.

Ammissione del Monte di credito su pegno di Lendinara, con sede in Lendinara (Rovigo), di 1ª categoria, in seno alla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale in data 11 agosto 1955, con il quale il Monte di credito su pegno di Lendinara è stato classificato tra i Monti di 1ª categoria;

Vista l'istanza con la quale il Monte predetto ha chiesto di essere ammesso a far parte della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Lendinara, con sede in Lendinara (Rovigo), di 1ª categoria, è ammesso a far parte della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1955

Il Ministro: GAVA

(6400)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Provvedimento n. 528 del 30 novembre 1955 — Prezzi del solfato di rame e dell'ossicloruro di rame — *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 3 dicembre 1955, pag. 4190, penultimo comma:

in luogo di:

Lo scatto come sopra autorizzato (*omissis*) nella misura di L. 250 al q.le dal 1° luglio al *21 dicembre 1955*,

leggere:

Lo scatto come sopra autorizzato (*omissis*) nella misura di L 250 al q.le dal 1° luglio al *31 dicembre 1955*.

(6438)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 19 novembre 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Margaret Jane Neubauer, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(6434)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 27 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 60, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Enna, di un mutuo di L. 146.000.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6433)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edilizia reduci chiavaresi, con sede in Chiavari, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 dicembre 1955, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edilizia reduci chiavaresi, con sede in Chiavari, costituita con atto 27 ottobre 1946, per notaio dott. Leonardi Francesco, e la nomina del commissario nella persona del dottore Antonio Rossi.

(6411)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 286

Corso dei cambi del 15 dicembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,92	624,90	624,88	624,85	624,77	624,92	624,85	624,85	624,94	624,85
$ Can.	625,10	625,125	625 —	625 —	624,75	625 —	624,80	625 —	625 —	625 —
Fr. Sv. lib.	145,82	145,80	145,80	145,82	145,85	145,78	145,81	145,82	145,82	145,82
Kr. D.	91 —	91 —	91,08	91,08	91,03	91,0[illegible]	91,06	91,08	91,03	91 —
Kr N.	87,95	87,95	88 —	88 —	87,88	87,98	[illegible]8 —	88 —	87,96	87,95
Kr. Sv.	121,22	121,23	121,20	121,23	121,17	121,28	121,265	121,23	121,23	121,20
Fol.	165,62	165,63	165,688	165,68	165,60	165,64	165,684	165,68	165,62	165,60
Fr. B.	12,585	12,585	12,592	12,591	12,5875	12,59	12,59	12,591	12,59	12,59
Fr. Fr.	179 —	179 —	179,05	179,02	178,95	179 —	179,01	179,02	179 —	179 —
Fr. Sv. acc.	143,60	143,63	143,[illegible]5	143,67	143,59	143,63	143,68	143,67	143,60	143,60
Lst.	1760 —	1760,50	1761 —	1761,25	1760,875	1760,50	1761 —	1761,25	1760,125	1760,75
Dm. occ.	149,80	149,82	149,88	149,90	149,75	149,83	149,82	149,90	149,80	149,85

Media dei titoli del 15 dicembre 1955

Rendita 3,50 % 1906	60 —
Id. 3.50 % 1902	60 —
Id. 5 % 1935	93,225
Redimibile 3,50 % 1934	80,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,60
Id. 5 % 1936	93,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 dicembre 1955

1 dollaro USA.	624,85
1 dollaro Can.	624,90
1 Fr. Sv. lib.	145,815
1 Kr. Dan.	91,07
1 Kr. Norv.	88 —
1 Kr. Sv.	121,247
1 Fol.	165,682
1 Fr. bel.	12,59
100 Fr. Fr.	179,015
1 Fr. Sv. acc.	143,675
1 Lst.	1761,125
1 Marco ger.	149,895

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel Corso dei cambi del Bollettino n. 283 del 12 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 13 dicembre 1955, alcuni cambi riferentisi alla Borsa di Roma vengono così rettificati: Kr. D. 91,025; Kr. N. 87,96; Kr. Sv. 121,20; Fol. 165,46; Fr. B. 125,85; Fr. Fr. 179,10; Lst. 1758,25.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico per esami e per titoli a otto posti di aiuto ingegnere (1ª categoria - ruolo tecnico - grado 7°), presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a otto posti di aiuto ingegnere (1ª categoria ruolo tecnico grado 7°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti professionali e limiti di età

Al concorso possono partecipare coloro che risultano abilitati all'esercizio della professione di ingegnere o architetto e iscritti al relativo albo professionale.

I concorrenti non devono aver superato, alla data di pubblicazione del presente bando, il limite di età di 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo o fuori ruolo dell'Istituto possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età. Per impiegati fuori ruolo si intendono i dipendenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 delle vigenti « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario ».

Art. 3.

Presentazione della domanda e della fotografia
Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale) in Roma, via Marco Minghetti n. 22, entro e non oltre le ore 18,30 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato A al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) le complete generalità;

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

g) se abbia superato l'esame di stato per l'esercizio della professione, ovvero se sia stato provvisoriamente abilitato a norma delle disposizioni vigenti;

h) la data dell'iscrizione all'albo professionale;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Alla domanda il candidato, che non sia già dipendente dell'I.N.P.S., dovrà allegare una sua fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 100; tanto la fotografia che la firma, dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Non è ammessa la presentazione di altro documento in sostituzione di quello richiesto.

L'Istituto si riserva di accertare, anche prima dell'espletamento delle prove scritte, il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 4.

Titoli professionali, da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) i certificati comprovanti i titoli professionali, accademici (e, fra l'altro, il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali), scientifici, le pubblicazioni a stampa — da esibirsi in duplice copia — ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

2) elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che pervenissero oltre il termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno, in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in due prove orali.

Le tre prove scritte consisteranno rispettivamente:

a) nella compilazione di un progetto edilizio relativo ad una delle seguenti categorie di edifici: ospedali, uffici, case di abitazione, con sviluppo tecnico-architettonico di massima, sviluppo di un particolare costruttivo e stesura di una breve relazione;

b) nella compilazione di un progetto esecutivo (completo di calcoli e disegni) di fondazioni e strutture portanti in ferro, oppure in cemento armato, oppure in muratura;

c) nella stesura di una relazione in materia di estimo civile e perizie immobiliari, ovvero di una relazione in materia di condotta di appalti di opere pubbliche, con riferimento alle disposizioni che disciplinano gli appalti per conto dello Stato.

Le due prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) architettura tecnica, con particolare riguardo ai caratteri ed ai requisiti di legge per gli edifici ospedalieri e l'edilizia popolare;

elementi di tecnica e di legislazione urbanistica;

scienza delle costruzioni, in ogni applicazione per la calcolazione delle strutture degli edifici;

elementi di tecnologia, per quanto attiene ai materiali che trovano impiego nell'edilizia;

topografia, nelle applicazioni al rilevamento e alla misurazione dei terreni e dei manufatti edili stradali;

estimo civile, perizie immobiliari, condotta di appalti di opere pubbliche;

2) fisica tecnica, elettrotecnica, meccanica applicata alle macchine, idraulica, nella teoria e nelle applicazioni per gli impianti tecnologici degli edifici civili ed ospedalieri;

elementi di tecnologia, per quanto attiene ai materiali che trovano impiego negli impianti tecnologici.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 7.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento nelle prove scritte e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli sarà attribuito ai soli candidati che avranno superato le prove orali.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nelle prove orali e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva, gli impiegati di ruolo o fuori ruolo dell'Istituto avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 dovranno produrre, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa o la notificazione, in carta bollata da L. 100, di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 e n. 860/O/ord. 4 del 23 marzo 1952 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualità mediante apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra ed assimilati, iscritti nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, non iscritti nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

f) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

g) gli orfani dei caduti in guerra ed assimilati dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

i) i figli degli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato al nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi di guerra ed assimilati, il cui padre non sia iscritto nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata, in carta bollata da L. 100, della Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato, in carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

m) i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare le attestazioni comprovanti il diritto a fruire dei benefici previsti dall'art. 31 di detta legge, rilasciate dalle autorità rispettivamente competenti;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano siati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la

famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale o copia autenticata da notaio. Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti, dovrà essere presentato tale certificato o copia notarile di esso;

b) certificato di abilitazione all'esercizio professionale, qualora la laurea non abiliti all'esercizio stesso;

c) certificato rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante la iscrizione all'albo e la relativa decorrenza;

d) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti, nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8;

e) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata da L. 100;

f) certificato di buona condotta morale e civile, in carta bollata da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

g) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

h) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

i) certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 100, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, ovvero da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio; la qualifica del medico dovrà risultare dal certificato.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I mutilati ed invalidi di guerra, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, iscritti nei ruoli degli invalidi aspiranti al collocamento previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, che non siano iscritti nei ruoli di cui sopra, dovranno presentare un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente legalizzato, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e contenente la esatta descrizione delle condizioni attuali, risultanti dall'esame obiettivo, e l'apprezzamento se tali condizioni lo rendano idoneo a proficuo lavoro e in quale professione;

l) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e per L. 200 su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L. 100.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*), *h*) e *i*) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non è richiesta la legalizzazione per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, dal segretario della Procura della Repubblica di Roma nonchè per le copie autenticate da notaio esercente nei distretti notarili di Roma e Velletri.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio di ruolo o fuori ruolo presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati risultati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 11.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

L'assunzione in servizio di prova avverrà dopo che, con visita medica, a giudizio insindacabile del sanitario di fiducia dell'Istituto, i vincitori stessi saranno stati riconosciuti di sana e robusta costituzione fisica, salvo quanto è stabilito dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1952, n. 1176, per i mutilati e per gli invalidi di guerra ed equiparati; per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di 1ª categoria, grado 7°, e cioè lo stipendio annuo di L. 323.800 oltre la relativa indennità di funzione e la 13ª mensilità nonchè la indennità di carovita (e relative quote complementari), nella stessa misura e con le stesse norme in vigore per il personale civile dello Stato al 30 giugno 1955. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali il contributo mensa, il premio di presenza e l'eventuale compenso per il lavoro straordinario nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie e l'assegno particolare agli appartenenti alla 1ª categoria del ruolo tecnico (ad esempio un aiuto ingegnere coniugato con due figli, residente in un Comune con oltre 800.000 abitanti, percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 78.204 di cui L. 33.983 per stipendio e indennità di funzione, L. 25.190 per indennità di carovita e quote complementari, L. 2281 per contributo mensa, L. 6750 per premio di presenza — subordinatamente alle presenze nel mese — e L. 10.000 per assegno particolare, oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 284 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 15.100 attribuibile nel caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Per disposizione del regolamento per il personale non è consentito l'esercizio professionale privato.

Il presidente: CORSI

(Carta bollata da L. 200).

ALLEGATO A

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio Personale
Via M. Minghetti n. 22 ROMA

Il sottoscritto . . di . . . . . .
(Cognome e nome)
e di nato a . il . . .
(1)
domanda di essere ammesso a partecipare al concorso a otto posti di aiuto ingegnere.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) .;

c) di non aver riportato condanne penali (3) .;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in conseguito il presso .;

e) di essere abilitato all'esercizio professionale dal .;

f) di essere iscritto all'albo professionale dal .;

g) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: .

Allega fotografia autenticata.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni inviati insieme con la domanda.

In caso di nomina il sottoscritto è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (4).

(1) Indicare se dipendente dell'I.N.P.S.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano riportato eventuali condanne penali dovranno menzionarle.

(4) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

(6387)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per titoli ed esperimento, per il conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia (grado 6°, gruppo A).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma, presso la Zecca, la Scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, approvato con regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro, ratificato, con modificazioni, con la legge 4 maggio 1951, n. 382;

Vista la legge 27 marzo 1954, n. 99, concernente la nomina del direttore della Scuola dell'arte della medaglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 840, recante norme per l'espletamento del concorso al posto di direttore della predetta Scuola dell'arte della medaglia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per il conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia (grado 6°, *gruppo A*), alle dipendenze del Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro.

Il concorso è per titoli ed esperimento.

Art. 2.

Gli aspiranti al posto di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di uno dei diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti; non sono ammessi altri titoli di studio;

B) avere compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni ventuno e non superata quella di anni quaranta.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Inoltre, il limite massimo di età è elevato ad anni quarantacinque, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati o assimilati;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine prima del 24 maggio 1945 e per gli addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

5) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio predetto coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi;

6) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

7) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

8) per i profughi dai territori esteri;

9) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

10) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

11) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

12) per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati

ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a godere di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3, 4, 5 e 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

13) per il personale che, alla data del 28 febbraio 1951, trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

14) per il personale che alla data del 18 giugno 1953 trovavasi alle dipendenze del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.).

Ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 16 aprile 1953, n. 409, per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il suddetto limite massimo di età (anni 45) si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, purchè non si superi il quarantacinquesimo anno di età.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età (anni 40) è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Si prescinde dal limite massimo di età pei sottufficiali dei Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e per quelli inquadrati nei ruoli speciali transitori;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto stabilito nei riguardi dei coniugati alla lettera *B*) del precedente art. 2.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire direttamente al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — in Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome, il nome, la paternità e la maternità;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato, alla data del presente decreto, i quaranta anni di età ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, perchè in possesso di uno o più requisiti previsti dalla lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto alla predetta elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali eventualmente riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella lettera *A*) del precedente art. 2;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

h) il domicilio, nonchè l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante;

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti sono tenuti a presentare i titoli di studio e didattici, di concorsi e premi, fotografie e saggi di lavori eseguiti, nonchè quegli altri titoli e documenti che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

I titoli, lavori e documenti anzidetti devono essere consegnati o fatti comunque pervenire, completi e liberi da qualunque spesa, entro il termine di cui al precedente art. 4 al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, che ne rilascerà ricevuta.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro, dopo il termine di cui al precedente art. 4, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro.

Non si terrà parimenti conto dei titoli, lavori e documenti, indicati al precedente art. 5, che siano presentati o pervengano al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro, dopo il termine di cui all'art. 4, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

L'esperimento, che ha luogo in Roma, consta delle seguenti prove, le quali si svolgeranno l'una di seguito all'altra:

una prova scritta sulla storia dell'arte con particolare riferimento alla medaglistica;

una prova di disegno dal vero, secondo il modello od i modelli determinati dalla Commissione giudicatrice;

una prova di modellazione, in basso-rilievo, di ritratto dal vero, secondo il modello od i modelli stabiliti dalla Commissione medesima;

una prova di disegno di composizione di elementi decorativi su tema o temi determinati dalla Commissione suindicata;

una discussione orale sugli stessi argomenti delle prove scritte di durata non inferiore a 40 minuti.

La durata della prova di modellazione (ritratto) — che può essere eseguita in plastilina o cera, a volontà del candidato — è fissata in diciotto ore, ripartite in tre periodi di sei ore al giorno, mentre la durata delle altre prove è stabilita in otto ore.

Per lo svolgimento delle prove dell'esperimento si osserveranno le norme di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 840, nonchè, per quanto riguarda il lavoro scritto, le norme contenute nell'art. 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e del luogo in cui saranno tenute le singole prove dell'esperimento.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove dell'esperimento i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o di ruolo speciale transitorio ovvero non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano riportato le votazioni indicate nel terzo comma del successivo art. 15 e si trovino a parità di merito con altri candidati, saranno invitati a produrre, ove intendano far valere titoli di preferenza a norma delle disposizioni citate nel comma quinto del predetto art. 15, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma indicata nel successivo art. 11.

Detti documenti dovranno essere presentati o fatti pervenire direttamente al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dalla data in cui i concorrenti avranno ricevuto il relativo invito.

Art. 10.

Il candidato dichiarato vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire direttamente al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i documenti di rito appresso indicati, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età a sensi della lettera *B*) del precedente art. 2, i documenti attestanti il possesso dei titoli che gli diano diritto a tale aumento, redatti nella forma indicata nel successivo art. 11:

1) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2, lettera *A*). Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato sostitutivo del diploma, su carta da bollo da L. 100, firmato dal capo dell'Istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato originale sostitutivo del diploma, il candidato potrà produrre una copia del diploma o del certificato predetti, in bollo da L. 200, autenticata da notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Qualora per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, il candidato abbia ivi presentato il titolo originale di studio, potrà fare riferimento a tale documento. In tal caso dovrà essere indicata l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto e dovrà essere esibito, in luogo del titolo stesso, un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Accademia presso la quale il titolo fu conseguito;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto ventuno anni e non oltrepassato gli anni quaranta.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero se, nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato che sia nato all'estero potrà produrre un certificato dell'autorità consolare.

Qualora il candidato abbia superato i quaranta anni ed abbia diritto alla elevazione di tale limite di età, perchè in possesso di uno dei titoli, di cui alla lettera *B*) del precedente art. 2, dovrà, altresì, presentare — sempre nel termine stabilito, a pena di decadenza, nel presente articolo — i relativi documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma indicata nel successivo art. 11, salvo che non vi abbia già provveduto per i fini considerati nell'art. 9;

3) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto; quella dell'ufficiale di stato civile dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario vidimata dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata, a sua volta, dal prefetto.

Ove il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio. Ove il candidato rivesta la qualifica di invalido di guerra, invalido civile per fatti di guerra od assimilato, ovvero invalido per servizio, dovrà produrre il certificato da rilasciarsi ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, o dell'art. 6, n. 3, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, nella forma prescritta dall'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione potrà sottoporre il candidato alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Nei confronti del candidato appartenente a categoria degli invalidi di guerra ed assimilati saranno osservate, per l'even-

tuale visita medica di controllo, le norme di cui al regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

8) copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Il candidato è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti ove abbia già prestato servizio militare o sia stato riformato dopo la presentazione alle armi.

Qualora il candidato sia stato dichiarato «abile arruolato» dal competente Consiglio di leva ma per qualsiasi motivo non abbia ancora prestato o non debba prestare servizio militare dovrà produrre:

a) se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnato in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora, infine, il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente Consiglio di leva, dovrà invece produrre:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

Nel caso che il candidato dichiarato vincitore del concorso sia impiegato dei ruoli organici o dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 7) del presente articolo e la copia dello stato di servizio civile, salvo che non la abbia già presentata per i fini considerati nel precedente art. 9.

Tale copia, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale, in data non anteriore a quella del presente decreto, dovrà contenere le qualifiche riportate dal candidato nell'ultimo quinquennio. Ciascun foglio della copia medesima dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Art. 11.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza, nei casi di parità di merito di cui al quinto comma del successivo art. 15, nonchè per l'attribuzione del beneficio della elevazione del limite massimo di età di cui alla lettera *B*) del precedente art. 2, gli interessati dovranno produrre, nei termini rispettivamente stabiliti nei precedenti articoli 9 e 10, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100.

Il personale imbarcato su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, presenterà l'apposito certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, etc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con la legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra

o per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) gli ufficiali di complemento presenteranno una copia dello stato di servizio militare o, se appartengano alla Marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200 debitamente annullata;

r) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

s) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

v) gli impiegati dei ruoli organici e dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto. Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

I concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di data non anteriore a quella del presente decreto, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

x) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, di data non anteriore a quella del presente decreto, da cui risulti che al 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

y) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, in data non anteriore a quella del presente decreto, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto ufficio;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autórità militare;

z) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, presenteranno una copia dello stato di servizio, rilasciata dalla competente Università od Istituto, in data non anteriore a quella del presente decreto, dalla quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione, la data di inizio, la durata e la natura del servizio, nonchè la data ed i motivi di cessazione dal servizio medesimo. Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati di Università o di Istituti di istruzione universitaria, presenteranno un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dalla competente Università od Istituto in data non anteriore a quella del presente decreto, con l'indicazione dei medesimi dati richiesti per gli assistenti ordinari.

Art. 12.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, salvo quanto previsto nell'art. 10, n. 1, per il titolo di studio.

E' fatta, tuttavia, salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 9 e 10 del presente decreto, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

I documenti che saranno presentati o perverranno al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro, dopo i termini rispettivamente stabiliti nei precedenti articoli 9 e 10, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati presentati in tempo utile ad altri uffici diversi da quello sopraindicato o siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini predetti.

La data di arrivo degli atti predetti è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato, per la regolarizzazione, un ulteriore termine non superiore a quindici giorni, decorrenti dalla data in cui egli avrà ricevuto la comunicazione relativa.

Art. 14.

Con successivo decreto Ministeriale sarà stabilità la Commissione giudicatrice, che, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 840, sarà costituita:

di un consigliere di Stato, presidente;

di un pittore, di una personalità nel campo dell'arte e della storia dell'arte, nonchè di uno scultore, designati dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

di uno scultore designato dalla insigne Accademia nazionale di San Luca;

di un funzionario di grado non inferiore al 5° della Amministrazione centrale del tesoro;

del direttore della Zecca, membri.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro, di grado non inferiore all'8°.

Art. 15.

Per la valutazione dei titoli, lavori e documenti presentati dai concorrenti giusta il precedente art. 5, e per la valutazione delle prove dell'esperimento saranno osservate le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 840.

La votazione delle singole prove dell'esperimento sarà espressa in decimi. La votazione complessiva del suddetto esperimento, che verrà espressa in cinquantesimi, sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove.

Saranno inclusi nella graduatoria di merito i concorrenti che abbiano riportato nell'esperimento la votazione complessiva di almeno quaranta cinquantesimi e non meno di otto decimi in ciascuna prova ed abbiano, altresì, conseguito, nella valutazione dei titoli, lavori e documenti di cui al precedente art. 5, almeno i nove decimi dei punti complessivi fissati dalla Commissione giudicatrice per gli stessi titoli, lavori e documenti.

L'ordine di merito sarà stabilito in base alla somma dei punti della votazione complessiva ottenuta nell'esperimento e della votazione conseguite nella valutazione dei titoli, lavori e documenti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dalla legge 20 marzo 1940, n. 233, dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, e dalla legge 15 luglio 1950, n. 539.

La Commissione giudicatrice proporrà al Ministro, in ordine di merito, non più di tre candidati per il conferimento del posto messo a concorso.

Art. 16.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione giudicatrice, sarà approvata con decreto del Ministro per il tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Col medesimo decreto sarà approvata la terna dei candidati proposti dalla Commissione suddetta per il conferimento del posto.

Il primo classificato nella terna predetta sarà dichiarato vincitore del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per il tesoro, il quale deciderà, in via definitiva, dopo aver sentito la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 17.

Il vincitore del concorso sarà nominato direttore della Scuola dell'arte della medaglia, in prova, con decreto del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La decisione del Ministro è insindacabile nel merito.

In caso di rinuncia del candidato classificatosi primo nella terna formata dalla Commissione giudicatrice, il posto messo a concorso sarà assegnato al secondo, e, quindi, al terzo.

I candidati compresi nella terna proposta non acquistano alcun diritto a conseguire la nomina a direttore della Scuola dell'arte della medaglia, qualora il posto si renda successivamente vacante.

Art. 18.

Il vincitore del concorso al posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia è nominato per un biennio a titolo di prova, con gli interi assegni del grado (grado 6°, gruppo *A*).

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Trascorso il biennio, ove il Consiglio direttivo della Scuola previsto dall'art. 34 del regolamento per la Scuola dell'arte della medaglia, approvato col regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, riconosca soddisfacenti i risultati della prova, il Ministro per il tesoro, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero, conferma stabilmente la nomina; in caso contrario dispone l'esonero.

Art. 19

Al direttore della Scuola dell'arte della medaglia — cui è affidato l'insegnamento, nella Scuola stessa, della modellatura a basso-rilievo, e della composizione di monete, medaglie, placchette e sigilli — compete lo studio e l'apprestamento dei modelli relativi alle monete, medaglie, sigilli, placchette e simili, interessanti l'Amministrazione dello Stato.

Al direttore medesimo sono applicabili le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e quelle sul personale dipendente dal Ministero del tesoro, in quanto non sia diversamente disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 840.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1955

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1955
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 159. — GRIMALDI

(6122)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventisette posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 23 febbraio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1955, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventisette posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso medesimo;

Visto il fonogramma n. 23097/12463 in data 24 ottobre 1955, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizzà lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a ventisette posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 23 febbraio 1955, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami — via Girolamo Induno n. 4 — nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 1956 alle ore 8,30 e presso la sede del Ministero, via Molise n. 2, nel giorno 26 gennaio 1956, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1955

p. *Il Ministro*: BUIZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1955
Registro n. 2, *foglio n.* 84

(6435)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo vacante nel comune di Urbino (Pesaro) (classe 3ª)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 giugno 1955 per il conferimento del posto di segretario capo del comune di Urbino (Pesaro) (classe 3ª);

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo del comune di Urbino (Pesaro) (classe 3ª), nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Di Palma dott. Leucio	punti	93,43	su 132
2.	Di Santo dott. Angelo	»	92,50	»
3.	Bitetti dott. Giuseppe	»	92,29	»
4.	Rodighiero dott. Rocco	»	90,40	»
5.	Cantanna dott. Pietro	»	90,29	»
6.	Ferrari dott. Gino	»	90,01	»
7.	Pieschi dott. Antonio	»	86,95	»
8.	Bellizzi dott. Francesco	»	86,18	»
9.	Petrillo dott. Alfonso	»	84,93	»
10.	Caporusso dott. Domenico	»	84,21	»
11.	Silvano dott. Guido	»	83,60	»
12.	Assenza dott. Salvatore	»	83,52	»
13.	Milioni Arturo	»	83 —	»
14.	Cappiello dott. Attilio	»	82,92	»
15.	Lucchese dott. Cosimo	»	82,72	»
16.	Boeri dott. Sergio.	»	82,71	»
17.	Damiani Italo	»	82,16	»
18.	Milella dott. Michele	»	81,72	»
19	Repetti Pietro	»	81 —	»
20.	Bulla Guglielmo	»	80,81	»
21.	Ghezzi Pietro	»	80.50	»
22.	Magnanelli Marsilio	»	80,44	»
23.	Cassano Pasquale	»	79,30	»
24.	Gallo Alberindo	»	76,50	»
25.	Falconio dott. Diomede Siro	»	76,20	»
26.	Di Filippo dott. Costanzo	»	76,03	»
27.	Camato dott. Michele	»	75,98	»
28.	Marzullo Umberto	»	75,22	»
29.	Mennini dott. Aldo	»	75 —	»
30.	Tosatti dott. Camillo	»	74,88	»
31.	Zotti dott. Angelo	»	74,57	»
32.	Trentini Marino	»	74 —	»
33.	Bonini Celso	»	73,95	»
34.	Curcio dott. Antonio	»	73,77	»
35.	Baraldi dott. Dario	»	73,74	»
36.	Lugli dott. Giuseppe	»	73,21	»
37.	Grimaldi Sisto Antonio	»	73,02	»
38.	Citarelli dott. Raffaele	»	71 —	»
39.	D'Amario dott. Umberto	»	69,47	»
40.	Buono dott. Raffaele	»	69,29	»
41.	Ferretti dott. Gustavo	»	68,63	»
42.	Di Conza dott. Beniamino	»	68,55	»
43.	Sardella dott. Pasquale	»	68,33	»
44.	Ricciardelli Nicola	»	68,22	»
45.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	67,95	»
46.	Cieri dott. Annibale	»	67,63	»
47.	De Lorenzo Antonio	»	67 —	»
48.	Cappa Francesco	»	66,89	»
49.	Flacco Fioravante	»	66,74	»
50.	Frascotti Emilio	»	66,54	»
51.	Giannetti dott. Giunio	»	66,33	»
52.	Iorio dott. Giovanni	»	66,22	»
53.	Tarabini dott. Ludovico	»	65,95	»
54.	Scalia dott. Benedetto	»	65,36	»
55.	Sosso Gabriele	»	65 —	»
56.	Galli dott. Pietro	»	64,54	»
57.	Vardaro dott. Liberatore	»	64,50	»
58.	D'Alessandria dott. Giuseppe	»	64,05	»
59.	Locati dott. Angelo	»	63,35	»
60.	Borghese Giuseppe	»	63,30	»
61.	Blandini Guido	»	63 —	»
62.	Tricomi Quintino	»	62,50	»
63.	Casazza Egidio	»	62,25	»
64.	Alemanno Nicola	»	62,04	»
65.	Bartolomei Adelmo	»	61,87	»
66.	Uasone dott. Edoardo	»	61,64	»
67.	Mineo Giuseppe	»	61,26	»
68.	Carta Giovanni	»	61,22	»
69.	Paternostro dott. Raffaele	»	61 —	»
70.	Ballarini Mario	»	60,84	»
71.	Buoncristiani Pietro	»	60,83	»
72.	Bertinetti dott. Mario	»	60,47	»
73.	Palatiello dott. Vincenzo	»	60,19	»
74.	Bertino dott. Giuseppe	»	59.81	»
75.	Fuscà dott. Cesare	»	59,78	»
76.	Tripputi dott. Pasquale	»	59,68	»
77.	Verga dott. Vincenzo	»	59,66	»
78.	Fedele dott. Antonino	»	59,50	»
79.	Montefusco dott. Gerardo	punti	59 —	su 132
80.	Perina dott. Luigi	»	58,72	»
81.	Sardiello dott. Italo	»	58,02	»
82.	Lucchesi Antonio	»	57,66	»
83.	Amelio dott. Enrico	»	57,22	»
84.	Preteroti Bruno	»	57,16	»
85.	Campanella dott. Giovanni	»	57 —	»
86.	Vietto dott. Giovanni	»	56,72	»
87.	Màroncelli dott. Giulio	»	56,64	»
88.	Marino Silvio	»	56,62	»
89.	Alagna dott. Gaetano	»	56,25	»
90.	Trapani Leopoldo	»	56,06	»
91.	Loielo Salvatore	»	56 —	»
92.	Signorini Zeffiro	»	55,76	»
93.	Maddaloni Pasquale	»	55,50	»
94.	Sacco Palmino	»	55,37	»
95.	Lattuca Pasquale	»	55 —	»
96.	Strianese Carmine	»	54,83	»
97.	Greco Donato Armando	»	54,33	»
98.	Martino dott. Francesco	»	54,10	»
99.	Privitera Alfio	»	53,99	»
100.	Ghergia dott. Dionisio	»	52,79	»
101.	Milano Alberto, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	52,50	»
102.	Galelli Arturo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	52,50	»
103.	Vetta dott. Pasquale	»	52,50	»
104.	Leotta Cosimo	»	52,08	»
105.	Cavalieri dott. Leovigildo	»	52,07	»
106.	Palazzi Domenico	»	52,03	»
107.	Rachini Gino	»	51,97	»
108.	Franco Sabato	»	51,50	»
109.	Donati Gualtiero	»	51,16	»
110.	Baldari Vincenzo	»	51,04	»
111.	Perri Marziale	»	51,02	»
112.	Morganti Antonio	»	51 —	»
113.	Casalino Ettore	»	50,54	»
114.	Magnani Giovanni	»	50,37	»
115.	Lavorato Francesco	»	50 —	»
116.	Teti Francesco	»	49,50	»
117.	Attinà dott. Arturo	»	49,45	»
118	Pellei Athos	»	49,16	»
119.	Cassetti dott. Luigi	»	49,06	»
120.	Infante Tito	»	48,83	»
121.	Achilli Amedeo	»	48,66	»
122.	Pettinicchio dott. Matteo	»	45,80	»
123.	Strangi Carmelo	»	46,50	»
124.	Borrelli Antonio	»	45,20	»
125.	Lippera Radio	»	45,16	»
126.	Alifano Rocco	»	44,50	»
127.	Musumeci Umberto	»	43 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1955

p. *Il Ministro*: BISORI

(6388)

PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il decreto prefettizio n. 24367 in data 9 aprile 1954, con il quale fu indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per la nomina delle titolari delle condotte ostetriche nei seguenti Comuni della provincia: Anzio, Bellegra, Canterano, Capranica Prenestina, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Gorga, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Ienne, Licenza, Marano Equo, Marino, Poli, Riofreddo, Roiate, Sambuci, Rocca Santo Stefano, Tolfa, Vallepietra, Valmontone, Velletri e Zagarolo;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, ed in particolare il verbale n. 48 del 4 ottobre 1955, riepilogativo dei lavori della Commissione stessa;

Visti i risultati dell'esame dei titoli prodotti dalle candidate;

Visti i risultati delle prove orali sostenute dalle medesime candidate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria:

1.	Pisciottaro Caterina	punti 51,71
2.	Renga Regina	» 51,70
3.	Neri Ada	» 50,83
4.	Rossi Clotilde	» 49,87
5.	Ricci Florisa	» 48,91
6.	Thomann Liliana	» 48,75
7.	Anselmi Ada	» 48,15
8.	Timperi Gigliola	» 47,46
9.	Branchi Ermelinda	» 46,49
10.	Rinaldi Delfina	» 45,97
11.	Nibi Marcella	» 45,96
12.	Nappi Lucilla	» 45,93
13.	Ricci Silvana	» 45,88
14.	Areta Cleopatra	» 45,54
15.	Lenzi Libera	» 45,29
16.	Mattioli Leda	» 45,27
17.	Rossetti Franca	» 44,62
18.	Nardi Andreina	» 44,30
19.	Antonini Francesca	» 44,22
20.	Mercante Nives	» 44,18
21	Martini Teresa	» 43,90
22.	Ballotta Cesarina	» 43,43
23.	Maggi Emma	» 43,34
24.	Corsi Almerinda	» 42,20
25.	Nusca Maria	» 42,10
26.	Garofali Teresa	» 42,08
27.	Fonzi Wandina	» 41,73
28.	Granaroli Concetta	» 41,47
29.	Rossi Petronilla, ved. di guerra e profuga	» 41,32
30.	Tabacco Umbertina	» 41,21
31.	Gigli Lea	» 40,89
32.	Chiodi Elda	» 40,78
33.	Frattini Cesira	» 40,56
34.	Vernillo Serafina	» 40,27
35.	Anichini Giulia	» 40,08
36.	Paradiso Angela Rosa	» 39,93
37.	Franchi Alba	» 39,35
38.	Brevetti Iole	» 39,23
39.	Songini Carolina	» 39,18
40.	Porciello Vincenzina	» 38,89
41.	Fiaschi Bradamante	» 38,32
42.	Senatore Amelia	» 38,31
43.	Durantini Pierina	» 38,23
44.	Carotti Angela	» 38,22
45.	Bianchi Anna Maria	» 38,15
46.	Batazzi Rina	» 38,08
47.	Romio Adalgisa	» 37,96
48.	Postali Maria	» 37,80
49.	Zamagna Maria Carla	» 37,75
50.	Cima Maria Concetta	» 37,62
51.	Bocci Tea	» 37,37
52.	Avolio Lucia	» 36,78
53.	Bonanno Iole	» 36,56
54.	Rossi Edda	» 36,41
55.	Cappella Rosanna	» 36,16
56.	De Padova Olga	» 36,06
57.	Saturni Carolina	» 35,98
58.	Casarano Maria Antonietta	» 35,96
59.	Quilici Gemma	» 35,75
60.	Ambrosini Amelia	» 35,65
61.	Ielo Concetta	» 35,31
62.	D'Alonzo Adele	» 35 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma e, per otto giorni consecutivi, sugli albi pretori dei Comuni interessati ed in quello di questa Prefettura.

Roma, addì 23 novembre 1955

Il prefetto: PERUZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il decreto prefettizio n. 24367 in data 9 aprile 1954, con il quale fu bandito un concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma al 31 dicembre 1953;

Visto il decreto prefettizio n. 26163 in data 23 novembre 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento per i concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa per le sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Pisciottaro Caterina: Anzio;
2) Renga Regina: Grottaferrata;
3) Neri Ada: Marino (frazione Frattocchie);
4) Rossi Clotilde: Castel Madama;
5) Ricci Florisa: Velletri (2ª condotta);
6) Thomann Liliana: Canterano;
7) Anselmi Ada: Velletri (frazione Lariano);
8) Timperi Gigliola: Valmontone;
9) Branchi Ermelinda: Guidonia Montecelio;
10) Rinaldi Delfina: Zagarolo;
11) Nappi Lucilla: Tolfa (1ª condotta);
12) Ricci Silvana: Bellegra;
13) Areta Cleopatra: Tolfa (2ª condotta);
14) Lenzi Libera: Capranica Prenestina;
15) Mattioli Leda: Ienne;
16) Rossetti Franca: Poli;
17) Nardi Andreina: Licenza;
18) Antonini Francesca: Vallepietra;
19) Mercante Nives: Cerreto Laziale;
20) Martini Teresa: Cervara di Roma;
21) Ballotta Cesarina: Rocca Santo Stefano;
22) Maggi Emma: Gorga;
23) Nusca Maria: Sambuci;
24) Garofali Teresa: Roiate;
25) Fonzi Wandina: Marano Equo;
26) Tabacco Umbertina: Riofreddo.

Alle concorrenti Nibi Marcella, Corsi Almerinda, Granaroli Concetta e Rossi Petronilla non viene assegnata alcuna condotta, perchè tutte le sedi da esse richieste sono state conferite a concorrenti che le precedono in graduatoria a norma dell'art. 55, comma 4 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 novembre 1955

Il prefetto: PERUZZO

(6414)

PREFETTURA DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

La Prefettura di Catanzaro comunica che nell'avviso riguardante la modifica circa l'assegnazione delle condotte mediche di Dasà e Dinami, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 7 dicembre 1955, per errore materiale è stato indicato il nominativo del sanitario dott. Oliveti Cesare invece del dott. Burza Francesco fu Camillo.

(6389)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.